

# CONTRATTI A DISTANZA A TUTELA RAFFORZATA PER IL CONSUMATORE

di **Giuseppe Muto** e **Oreste Pollicino**

---

La Corte di giustizia dell'Ue ha stabilito che nei contratti conclusi a distanza, il professionista ha l'obbligo di garantire che il consumatore accetti espressamente di pagare quando inoltra l'ordine, anche laddove il corrispettivo a titolo oneroso sia dovuto solo al verificarsi di una certa condizione.

La Cgue, con una sentenza pronunciata lo scorso 30 maggio, rafforza lo statuto di tutela per il consumatore, adottando un'interpretazione ampia delle norme già in vigore in favore della parte contrattuale più debole.

In quest'ultimo caso, l'occasione è sorta da un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale tedesco con riguardo a una divergenza nell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, comma 2 della direttiva 2011/83/UE, che impone ai professionisti di utilizzare un pulsante con la dicitura «ordina e paga» per i contratti a distanza che comportano un obbligo di pagamento per il consumatore. Nel caso di specie, infatti, una società di recupero dei crediti (Conny) aveva stipulato un contratto con un conduttore per rappresentarlo nella richiesta di rimborso di un canone di locazione eccessivo. Tale contratto prevedeva che i locatari avrebbero dovuto versare, a titolo di corrispettivo per il servizio reso, un prezzo pari a un terzo del canone annuale di locazione, nel caso in cui l'azione intentata contro i proprietari degli immobili fosse risultata vittoriosa. I locatori hanno eccepito che la Conny non era legittimata ad agire nei loro confronti, dal momento che il contratto di gestione d'affari era nullo, poiché contrario alla sopracitata Direttiva e alla relativa norma di recepimento nell'ordinamento interno. Il giudice rimettente, constatando l'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sul punto, opera un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, domandando se nei contratti conclusi a distanza mediante la rete digitale, l'obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, inviando l'ordine, accetti espressamente di pagare si applichi anche al caso in cui tale obbligazione sia subordinata a una condizione di natura oggettiva.

Come era largamente prevedibile, la Corte suggerisce un'interpretazione estensiva della norma, offrendo al consumatore la tutela più ampia possibile. Infatti, nelle argomentazioni riportate nella sentenza si legge che, argomentando in senso opposto, si giungerebbe all'assurda conseguenza che il professionista potrebbe inserire nel contratto delle condizioni generali (da cui conseguirebbe l'obbligo di pagamento per il consumatore) in maniera assolutamente strumentale al fine di svincolarsi dagli obblighi che gravano sullo stesso in forza della direttiva 2011/83/UE.